

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Violazioni del codice della strada, termine entro cui comunicare i dati del conducente e definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito

In tema di [sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada](#), il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali. (nella specie la SC osserva che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene

trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare; va quindi accolta la censura con cui ci si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione).

NDR: in senso conforme Cass. 22881/2010; si veda altresì Cass. 15542/2015 e 18027/2018 (in particolare, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.5.2020, n. 8479

...omissis...

Ritenuto

Il Comune di Capaccio Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l'appello di *omissis* avverso la sentenza del giudice di pace di Capaccio (che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione), annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

Le parti intime non si sono difese.

Considerato

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e dell'art. 112 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comma 3. Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, comma 3 titolo esecutivo.

Assumeva che *omissis* si era avvalso del rimedio testè richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, e non contro quello elevato per la diversa e successiva violazione dell'art. 126bis C.d.S.

Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 203 C.d.S., comma 3, artt. 204 e 204bis C.d.S., e degli artt. 111 e 132 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione.

Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c..

Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare più agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate.

In data *omissis* venne notificato a *omissis* un verbale *omissis* per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142 C.d.S., comma 9, il quale conteneva l'intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione, pena l'emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 126 bis C.d.S. *omissis* propose ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale: tuttavia, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l'obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell'autovettura, ne venne emesso un secondo, (verbale n. *omissis*), regolarmente notificato il 6.3.2006, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso; nè provvide al pagamento della relativa sanzione.

Il Comune affidò la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all'ente esattore che notificò al *omissis* una cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione che il giudice di pace dichiarò inammissibile.

Il Tribunale di Salerno, invece, accogliendo l'appello, statuì la fondatezza dell'opposizione assumendo che, in primo luogo, l'appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore (che era lui stesso); ed, in secondo luogo, che avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo (cfr. pag. 3, secondo e terzo cpv della sentenza impugnata).

Tanto premesso, si osserva che il primo motivo è fondato e gli altri rimangono logicamente assorbiti.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali." (cfr. Cass. 22881/2010)

E' stato altresì affermato che "il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito." (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018).

In buona sostanza, il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.

Il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dal *omissis* avverso il verbale per eccesso di velocità (n. *omissis*), rispetto al quale era ancora pendente l'opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo (verbale n. *omissis*) che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione.

Risulta pertanto fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima censura.

Gli altri motivi rimangono assorbiti: e, vale solo la pena di rilevare che rispetto al mancato assolvimento dell'onere di comunicazione delle generalità del conducente (terzo motivo), il giudice d'appello ha apoditticamente affermato che l'appellante aveva comunicato il nominativo del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa (per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta) e senza considerare che ove il verbale non venga opposto si "trasforma", comunque, in un valido titolo esecutivo.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata: non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale proposta da *omissis*.

La natura della controversia ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla specifica questione, solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, rende opportuna la compensazione delle spese del grado d'appello.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza fra il Comune di Capaccio e l'opponente, mentre devono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non ha assunto alcuna posizione difensiva contrastante con gli interessi del I ricorrente.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da *omissis*; compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; condanna *omissis* al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge; le compensa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

